

Comune di Borghetto Santo Spirito

Proposta di modifica Regolamento Imposta di Soggiorno

Le parti in **giallo** sono state aggiunte

Le parti ~~barrate~~ sono state eliminate

| Reg. Imposta di Soggiorno attualmente vigente | Proposta di modifica |
|---|--|
| <p>Articolo 2 - Finalità e destinazione dell'imposta</p> <p>1. Il gettito dell'imposta iscritto in uno o più capitoli di spesa vincolati del bilancio comunale è destinato esclusivamente a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei servizi pubblici locali finalizzati al turismo ed alla cultura, nel rispetto di tutte le clausole e le condizioni stabilite dal Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria, approvato con Delibera della Giunta della Regione Liguria n. 568 del 14/07/2017, al quale il Comune di Borghetto S. Spirito ha aderito con Delibera G.C. n. 59 del 15 novembre 2017, nonché di tutti i principi stabiliti con la delibera della Giunta Regione Liguria n. 362 del 05/05/2017.</p> <p>2. In particolare per la gestione della quota (pari ad almeno il 60%) di gettito dell'imposta in accordo con associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive disciplinate dalla l.r. 32/2014 e ss.mm. e ii., prevista dal Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria di cui al comma 1, la Giunta Comunale provvederà, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, ad istituire ed insediare il Comitato Locale per il Turismo nel rispetto delle seguenti norme generali:</p> <p>a. Componenti del Comitato: sono membri del Comitato Il Sindaco o un suo delegato al turismo che lo presiede, un rappresentate designato da ciascuna delle associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive e/o degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla normativa regionale vigente.</p> <p>Per associazioni locali più rappresentative s'intendono o le sezioni/delegazioni locali delle associazioni di categoria provinciali o regionali delle strutture ricettive e/o degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla normativa regionale, o le</p> | <p>Articolo 2 - Finalità e destinazione dell'imposta</p> <p>1. Il gettito dell'imposta, iscritto in uno o più capitoli di spesa vincolati del bilancio comunale, è destinato esclusivamente a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive e degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché secondo le indicazioni definite nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione, nonché dei servizi pubblici locali finalizzati al turismo ed alla cultura, e/o dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nel rispetto di tutte le clausole e condizioni stabilite dal Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria, approvato con Delibera della Giunta della Regione Liguria n. 568 del 14/07/2017, al quale il Comune di Borghetto S. Spirito ha aderito con Delibera G.C. n. 59 del 15 novembre 2017, nonché di tutti i principi stabiliti con la delibera della Giunta Regione Liguria n. 362 del 05/05/2017.</p> <p>2.In particolare per la gestione della quota, pari ad almeno il 60%, di gettito dell'imposta in accordo con le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive disciplinate dalla l.r. 32/2014 e ss.mm. e ii., prevista dal Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria di cui al comma 1, la Giunta comunale provvederà, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, ad istituire ed insediare avviene attraverso il Comitato Locale per il Turismo come istituito con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 5 febbraio 2020. Il Comitato Locale per il Turismo opera nel rispetto delle seguenti norme generali:</p> <p>a) Componenti del Comitato: sono membri del Comitato Il Sindaco o un suo delegato al turismo che lo presiede, un rappresentate designato da ciascuna delle associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive e/o degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla normativa regionale</p> |

| | |
|---|---|
| <p>associazioni di categoria locali delle strutture ricettive e/o degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, responsabili della riscossione dell'imposta, aderenti ad un'omologa associazione di categoria di livello provinciale e/o regionale.</p> <p>b. Funzionamento del Comitato: al suo insediamento il Comitato adotterà il proprio Regolamento Interno di funzionamento che dovrà comunque prevedere che in capo a ciascun rappresentate delle associazioni locali di categoria venga attribuito un peso percentuale di "voto", da esprimere in caso di votazione, proporzionato all'impatto occupazionale e di gettito d'imposta previsto, attribuibili all'associazione che rappresenta. Pertanto il Regolamento Interno del Comitato non prevedrà un sistema di voto secondo il metodo "una testa un voto" ma un sistema per cui a ciascun membro del Comitato verrà attribuita una percentuale di voti sul totale di 100 che sarà pari al 50% per il rappresentate del Comune e ad un x%, per ciascun rappresentante delle associazioni locali di categoria, computato in proporzione alla quota di gettito d'imposta di soggiorno preventivabile e al numero di lavoratori occupati attribuibili indirettamente all'associazione che rappresenta (ovvero sommando la quota di gettito e di occupati delle imprese regolarmente iscritte all'associazione al momento dell'insediamento del Comitato o del rinnovo dei suoi membri).</p> | <p>vigente.</p> <p>Per associazioni locali più rappresentative s'intendono o le sezioni/delegazioni locali delle associazioni di categoria provinciali o regionali delle strutture ricettive e/o degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla normativa regionale, o le associazioni di categoria locali delle strutture ricettive e/o degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, responsabili della riscossione dell'imposta, aderenti ad un'omologa associazione di categoria di livello provinciale e/o regionale.</p> <p>b) Funzionamento del Comitato: al suo insediamento il Comitato adotterà il proprio Regolamento Interno di funzionamento che dovrà comunque prevedere che in capo a ciascun rappresentate delle associazioni locali di categoria venga attribuito un peso percentuale di "voto", da esprimere in caso di votazione, proporzionato all'impatto occupazionale e di gettito d'imposta previsto, attribuibili all'associazione che rappresenta. Pertanto il Regolamento Interno del Comitato non prevedrà un sistema di voto secondo il metodo "una testa un voto" ma un sistema per cui a ciascun membro del Comitato verrà attribuita una percentuale di voti sul totale di 100 che sarà pari al 50% per il rappresentate del Comune e ad un x%, per ciascun rappresentante delle associazioni locali di categoria, computato in proporzione alla quota di gettito d'imposta di soggiorno preventivabile e al numero di lavoratori occupati attribuibili indirettamente all'associazione che rappresenta (ovvero sommando la quota di gettito e di occupati delle imprese regolarmente iscritte all'associazione al momento dell'insediamento del Comitato o del rinnovo dei suoi membri).</p> |
| <p>Articolo 3 - Presupposto dell'imposta</p> <p>1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento in tutte le strutture turistico ricettive, come individuate e definite dalla legge Regione Liguria n. 32 del 12/11/2014 e ss.mm.ii., anche se gestite in forma non imprenditoriale, compresi gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, gli agriturismo e le aree di sosta, situati sul territorio</p> | <p>Articolo 3 - Presupposto dell'imposta</p> <p>1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento in tutte le strutture turistico ricettive, come individuate e definite al titolo II della legge Regione Liguria n. 32 del 12/11/2014 1 del 06/02/2024 e ss.mm.ii., e negli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui al titolo III della citata legge regionale, compresi gli appartamenti ammobiliati ad</p> |

| | |
|--|--|
| <p>del Comune di Borghetto S.Spirito.</p> | <p>uso turistico, gli agriturismo e le aree di sosta, anche se gestiti in forma non imprenditoriale, situati sul territorio del Comune di Borghetto Santo Spirito.</p> |
| <p>Articolo 4 - Soggetti passivi e soggetti responsabili degli obblighi tributari</p> <p>1. L'imposta è dovuta da chiunque pernotti in una delle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3.</p> <p>1. bis <i>Il gestore della struttura ricettiva è responsabile:</i></p> <p><i>a) del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi;</i></p> <p><i>b) della presentazione della dichiarazione;</i></p> <p><i>c) degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.</i></p> <p>2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 3, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, comma 5ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5bis del citato dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.</p> <p>3. Ai fini della riscossione e del pagamento dell'imposta il Comune può anche stipulare apposite convenzioni con i soggetti che gestiscono le piattaforme online di promo-commercializzazione cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive e negli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla legge Regione Liguria n. 32 del 12/11/2014 e ss.mm.ii.</p> | <p>Articolo 4 - Soggetti passivi e soggetti responsabili degli obblighi tributari</p> <p>1. L'imposta è dovuta da chiunque pernotti in una delle tipologie di offerta turistica ricettiva strutture ricettive di cui al precedente articolo 3.</p> <p>1.bis Il gestore è il soggetto che a qualsiasi titolo gestisce le tipologie di offerta turistica ricettiva di cui all'articolo 3 ed della struttura ricettiva è responsabile:</p> <p>a) del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi;</p> <p>b) della presentazione della dichiarazione;</p> <p>c) degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.</p> <p>2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva tipologia di offerta turistica ricettiva di cui all'articolo 3, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, comma 5ter, del dl 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5bis, del citato dl 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017.</p> <p>3. Ai fini della riscossione e del pagamento dell'imposta il Comune può anche stipulare apposite convenzioni con i soggetti che gestiscono le piattaforme online di promo - commercializzazione cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive e negli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla legge Regione Liguria n. 32 del 12/11/2014 1 del 06/02/2024 e ss.mm.ii. a condizione che tali soggetti garantiscano l'adempimento di tutti gli obblighi di rendicontazione imposti dall'Ente.</p> |
| <p>Articolo 5 – Misura dell'imposta</p> <p>1. L'imposta è determinata per persona e per numero di pernottamenti, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo del pernottamento. L'imposta può anche essere articolata in modo differenziato in relazione alla diversa tipologia di struttura ricettiva.</p> <p>2. Per la determinazione dell'imposta si applicano le tariffe deliberate dalla Giunta comunale, nel rispetto dei limiti massimi di cui all'allegato a) al presente Regolamento, individuati nel rispetto della misura</p> | <p>Articolo 5 – Misura dell'imposta</p> <p>1. L'imposta è determinata per persona e per numero di pernottamenti, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo del pernottamento. L'imposta può anche essere articolata in modo differenziato in relazione alla diversa tipologia di struttura ricettiva offerta turistica ricettiva.</p> <p>2. Per la determinazione dell'imposta si applicano le tariffe deliberate dalla Giunta comunale, nel rispetto dei limiti massimi di cui all'allegato a) al presente</p> |

| | |
|--|--|
| <p>massimo stabilita dalla legge e dei criteri di cui al comma 1, sentite le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive e degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.</p> <p>3. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva.</p> | <p>Regolamento, individuati nel rispetto della misura massimo stabilita dalla legge e dei criteri di cui al comma 1, sentite le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive e degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.</p> <p>3. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva o appartamento ammobiliato ad uso turistico ex titolo III art. 29 L.R. 1/2024.</p> <p>4. I clienti così detti stanziali delle strutture ricettive all'aria aperta sono soggetti al pagamento di un importo annuo nella misura determinata con deliberazione della Giunta Comunale.</p> <p>5. L'imposta di soggiorno relativa agli appartamenti ammobiliati ad uso turistico (AAUT) – unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche o a contratti di locazione breve – si intende assolta con il pagamento dei primi cinque giorni decorrenti dal primo mese assoggettabile all'imposta. I soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta sono da individuare nei componenti del nucleo familiare del locatario.</p> |
| <p>Articolo 6 – Agevolazioni ed esenzioni</p> <p>1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) gli iscritti all'Anagrafe dei residenti del Comune di Borghetto Santo Spirito; b) i minori che nel giorno di inizio del soggiorno non abbiano ancora compiuto i dodici anni di età; c) i lavoratori della struttura ricettiva con rapporto contrattuale o di studio non residenti nel Comune; d) i volontari che offrono il proprio servizio in città in occasione di emergenze ambientali; e) le persone ospitate nelle strutture ricettive su disposizione dell'Autorità pubblica a causa di particolari situazioni di emergenza; f) i soggetti che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale o della Provincia di Savona; g) i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale o della Provincia di Savona, in ragione di un accompagnatore per paziente; h) entrambi i genitori accompagnatori dei soggetti di cui alla lettera f) e dei degenti di cui alla lettera g), qualora il paziente sia minore degli anni 18; | <p>Articolo 6 – Agevolazioni ed esenzioni</p> <p>1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) gli iscritti all'Anagrafe dei residenti del Comune di Borghetto Santo Spirito; b) i minori che nel giorno di inizio del soggiorno non abbiano ancora compiuto i dodici anni di età; c) i lavoratori della struttura ricettiva con rapporto contrattuale o di studio non residenti nel Comune; d) i volontari che offrono il proprio servizio in città in occasione di emergenze ambientali; e) le persone ospitate nelle strutture ricettive su disposizione dell'Autorità pubblica a causa di particolari situazioni di emergenza; f) i soggetti che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale o della Provincia di Savona; g) i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale o della Provincia di Savona, in ragione di un accompagnatore per paziente; h) entrambi i genitori accompagnatori dei soggetti di cui alla lettera f) e dei degenti di cui alla lettera g), qualora il paziente sia minore degli anni 18; |

- i) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato si intende il gruppo composto da almeno 20 persone con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione e che alloggia nella medesima struttura ricettiva, salvo circostanze eccezionali che giustifichino il ricorso a diverse strutture;
- j) i portatori di handicap e le persone non autosufficienti, le cui predette condizioni risultino certificate ai sensi della vigente normativa regionale e/o nazionale del paese di provenienza ed un loro accompagnatore;
- k) il personale appartenente alla polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;

2. Le esenzioni di cui alle lettere c), d), e) f), g), h), i), j), k) del comma 1 sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autodichiarazione resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445.

3. La Giunta comunale, con la deliberazione di cui all'articolo 5, comma 2, può anche prevedere la riduzione dell'imposta, fino al suo azzeramento, per i mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, anche differenziando per singolo mese.

4. L'imposta è ridotta del 30% per gruppi sportivi e/o scolastici di età compresa tra i 12 anni compiuti ed i 18 anni. La riduzione è estesa agli insegnanti accompagnatori.

5. L'imposta è ridotta del 30%, con l'esclusione dei mesi di luglio ed agosto, per gli anziani di età non inferiore, nel giorno d'inizio del soggiorno, a 65 anni facenti parte di gruppi, di non meno di 20 persone, organizzati da enti pubblici, organizzazioni sindacali riconosciute, agenzie di viaggio, tour operator e altri soggetti comunque autorizzati ai sensi delle vigenti normative in materia nazionali o regionali.

6. I clienti cosiddetti stanziali delle strutture ricettive all'aria aperta sono esentati dal pagamento dell'imposta per ogni singolo soggiorno in quanto saranno soggetti al pagamento di un importo annuo nella misura determinata con deliberazione della Giunta Comunale.

7. L'imposta è ridotta del 50% per coloro che

- i) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato si intende il gruppo composto da almeno 20 persone con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione e che alloggia nella medesima struttura ricettiva, salvo circostanze eccezionali che giustifichino il ricorso a diverse strutture;
- j) i portatori di handicap e le persone non autosufficienti, le cui predette condizioni risultino certificate ai sensi della vigente normativa regionale e/o nazionale del paese di provenienza ed un loro accompagnatore;
- k) il personale appartenente alla polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;

l) i soggetti che realizzano manifestazioni e/o eventi organizzati dal comune, ospitati gratuitamente in una struttura ricettiva e/o appartamento ammobiliato ad uso turistico per volontà del gestore dell'offerta turistica ricettiva.

2. Le esenzioni di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), j), k) del comma 1 sono subordinate alla presentazione al gestore dell'offerta turistica ricettiva della struttura ricettiva di apposita autodichiarazione resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445. **L'esenzione di cui alla lett. l) del comma 1 è subordinata alla presentazione, da parte del gestore dell'offerta turistica ricettiva, di apposita autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, che attesti la gratuità del soggiorno offerto all'ospite.**

3. La Giunta comunale, con la deliberazione di cui all'articolo 5, comma 2, può anche prevedere la riduzione dell'imposta, fino al suo azzeramento, per i mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, anche differenziando per singolo mese.

4. L'imposta è ridotta del 30% per gruppi sportivi e/o scolastici di età compresa tra i 12 anni compiuti ed i 18 anni. La riduzione è estesa agli insegnanti accompagnatori.

5. L'imposta è ridotta del 30%, con l'esclusione dei mesi di luglio ed agosto, per gli anziani di età non inferiore, nel giorno d'inizio del soggiorno, a 65 anni

| | |
|---|--|
| <p>soggiorneranno nelle strutture ricettive a causa di esigenze lavorative nel Comune di Borghetto Santo Spirito, documentate dall'azienda datore di lavoro.</p> | <p>facenti parte di gruppi, di non meno di 20 persone, organizzati da enti pubblici, organizzazioni sindacali riconosciute, agenzie di viaggio, tour operator e altri soggetti comunque autorizzati ai sensi delle vigenti normative in materia nazionali o regionali.</p> <p>6. I clienti cosiddetti stanziali delle strutture ricettive all'aria aperta sono esentati dal pagamento dell'imposta per ogni singolo soggiorno in quanto saranno soggetti al pagamento di un importo annuo nella misura determinata con deliberazione della Giunta Comunale.</p> <p>7. L'imposta è ridotta del 50% per coloro che soggiornano in una delle tipologie di offerta turistica ricettiva nelle strutture ricettive a causa di esigenze lavorative nel Comune di Borghetto Santo Spirito, documentate dall'azienda datore di lavoro.</p> |
| <p>Articolo 7 – Obblighi tributari e gestionali</p> <p>1. I soggetti al comma 2 del precedente articolo 4 devono fornire, anche utilizzando la modulistica e i supporti informativi multilingua forniti dal Comune, alla propria clientela adeguata comunicazione dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni e delle agevolazioni dell'imposta.</p> <p>2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, i soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 4, devono presentare al Comune esclusivamente per via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione annuale cumulativa riferita all'anno precedente secondo le modalità indicate con decreto Ministero economia e finanze; - le dichiarazioni che gli stessi sono tenuti a far compilare e sottoscrivere ai soggetti passivi che si rifiutano di corrispondere l'imposta ovvero la trasmissione dei nominativi dei soggetti che si rifiutano di corrispondere l'imposta e di compilare e sottoscrivere la relativa dichiarazione, anche senza il consenso espresso degli interessati, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati). <p>2bis. Entro il 30 gennaio di ciascun anno i soggetti responsabili degli obblighi tributari di cui al comma 2 del precedente articolo 4 devono presentare al Comune il conto della gestione relativa all'anno precedente, su modello conforme alle disposizioni di legge ed in applicazione di quanto disposto dal</p> | <p>Articolo 7 - Obblighi tributari e gestionali</p> <p>1. I soggetti responsabili degli obblighi tributari di cui al comma 2 del precedente articolo 4 devono fornire, anche utilizzando la modulistica e i supporti informativi multilingua forniti dal Comune, alla propria clientela adeguata comunicazione dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni e delle agevolazioni dell'imposta.</p> <p>2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, i soggetti responsabili degli obblighi tributari di cui al comma 2 del precedente articolo 4, devono presentare la dichiarazione cumulativa di cui all'art. 4, comma 1ter del D.lgs. n. 23/2011 e dall'art. 4, comma 5ter del D.L. n. 50/2017 integrati dall'art. 180 della Legge n. 77/2020 di conversione del D.L. n. 34/2020 al Comune esclusivamente per via telematica secondo le modalità previste dal suddetto art. 180.</p> <p>— dichiarazione annuale cumulativa riferita all'anno precedente secondo le modalità indicate con decreto Ministero economia e finanze;</p> <p>— le dichiarazioni che gli stessi sono tenuti a far compilare e sottoscrivere ai soggetti passivi che si rifiutano di corrispondere l'imposta ovvero la trasmissione dei nominativi dei soggetti che si rifiutano di corrispondere l'imposta e di compilare e sottoscrivere la relativa dichiarazione, anche senza il consenso espresso degli interessati, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Regolamento comunale di contabilità utilizzando la modulistica messa a disposizione del Comune.</p> <p>3. I soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 4 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.</p> <p>4. comma abrogato</p> | <p>di protezione dei dati).</p> <p>2bis. Entro il 30 gennaio di ciascun anno i soggetti responsabili degli obblighi tributari di cui al comma 2 del precedente articolo 4 devono presentare al Comune il conto della gestione relativa all'anno precedente, su modello conforme alle disposizioni di legge ed in applicazione di quanto disposto dal Regolamento comunale di contabilità utilizzando la modulistica messa a disposizione del Comune, ovvero anche tramite il software gestionale dell'imposta eventualmente reso disponibile dal Comune.</p> <p>3. I soggetti responsabili degli obblighi tributari di cui al comma 2 del precedente articolo 4 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.</p> <p>4. comma abrogato</p> <p>5. Le modalità operative di cui al presente articolo potranno essere definite con atto convenzionale, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, nei casi previsti dall'art. 4, comma 3 del presente regolamento.</p> |
| <p>Articolo 8 Versamenti</p> <p>1. L'imposta si intende assolta al momento del pagamento della ricevuta/fattura fiscale emessa dal gestore ovvero dal soggetto responsabile dell'obbligo tributario, che provvede all'incasso dell'imposta rilasciandone quietanza.</p> <p>2. L'importo dell'imposta da corrispondere è arrotondato all'euro inferiore se i decimali sono pari o inferiori a 49 centesimi di euro, all'euro superiore in caso contrario. Non sono dovuti i versamenti per somme di importo inferiore a € 0,50.</p> <p>3. I soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 4 devono richiedere al soggetto passivo e riscuotere dallo stesso l'imposta, rilasciandone quietanza. Entro le scadenze prefissate dovranno versare al Comune quanto interamente dovuto, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi che abbiano rifiutato il pagamento, ai sensi dell'art. 4 comma 1ter decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.</p> <p>4. Il versamento a favore del Comune, avente ad oggetto quanto dovuto a titolo di imposta nel periodo di riferimento, è effettuato: entro il 16 luglio per il trimestre aprile – giugno; entro il 16 settembre per il bimestre luglio - agosto ed entro il 16 novembre per il bimestre settembre – ottobre in uno</p> | <p>Articolo 8 – Versamenti</p> <p>1. L'imposta si intende assolta al momento del pagamento della ricevuta/fattura fiscale emessa dal gestore ovvero dal soggetto responsabile dell'obbligo tributario, che provvede all'incasso dell'imposta rilasciandone quietanza.</p> <p>2. L'importo dell'imposta da corrispondere è arrotondato all'euro inferiore se i decimali sono pari o inferiori a 49 centesimi di euro, all'euro superiore in caso contrario. Non sono dovuti i versamenti per somme di importo inferiore a € 0,50.</p> <p>3. I soggetti responsabili degli obblighi tributari di cui al comma 2 del precedente articolo 4 devono richiedere al soggetto passivo e riscuotere dallo stesso l'imposta, rilasciandone quietanza. Entro le scadenze prefissate dovranno versare al Comune quanto interamente dovuto, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi che abbiano rifiutato il pagamento, ai sensi dell'art. 4 - comma 1ter - del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.</p> <p>4. I soggetti responsabili degli obblighi tributari di cui al comma 2 del precedente articolo 4 devono riversare versamento a favore del Comune avente ad oggetto quanto dovuto a titolo di imposta nel il periodo di riferimento è effettuato e più</p> |

| | |
|--|--|
| <p>dei seguenti modi:</p> <p>a) sul conto di tesoreria intestato al Comune e acceso presso Poste Italiane S.p.a., anche a mezzo bonifico bancario;</p> <p>b) tramite PagoPA;</p> <p>c) tramite F24;</p> <p>d) qualsiasi altra modalità di versamento resa disponibile dal Comune.</p> <p>5. In entrambi i casi dovrà essere indicata quale causale del versamento: "Imposta di soggiorno – trimestre / bimestre. ... dell'anno ...".</p> <p>6. al fine di agevolare le strutture ricettive con modesti flussi di clientela, qualora l'imposta dovuta annualmente per l'intero periodo di imposizione sia inferiore a 100 euro, potrà essere versata in unica soluzione entro la scadenza del 16 novembre; l'imposta va comunque versata entro la scadenza della seconda rata, qualora l'importo cumulato per il primo trimestre/bimestre sia superiore a 100 euro.</p> | <p>precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> – entro il 16 luglio per il trimestre aprile – giugno; – entro il 16 settembre per il bimestre luglio – agosto; – entro il 16 novembre per il bimestre settembre – ottobre <p>Il riversamento può avvenire in uno dei seguenti modi:</p> <p>a) sul conto di tesoreria intestato al Comune e acceso presso Poste Italiane S.p.a., anche a mezzo bonifico bancario;</p> <p>b) tramite PagoPA;</p> <p>c) tramite F24;</p> <p>d) qualsiasi altra modalità di versamento resa disponibile dal Comune.</p> <p>5. In entrambi i casi Nei casi a) e d) del precedente comma dovrà essere indicata quale causale del versamento: "Imposta di soggiorno – trimestre / bimestre. ... dell'anno ... CITRA e/o CIN".</p> <p>6. Al fine di agevolare le strutture ricettive tipologie di offerta turistica ricettiva con modesti flussi di clientela, qualora l'imposta dovuta annualmente per l'intero periodo di imposizione sia inferiore a 100 euro, potrà essere versata in unica soluzione entro la scadenza del 16 novembre; l'imposta va comunque versata entro la scadenza della seconda rata, qualora l'importo cumulato per il primo trimestre/bimestre sia superiore a 100 euro.</p> |
| <p>Articolo 10 Accertamento</p> <p>1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p> <p>2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive ed i soggetti Responsabili del pagamento, ad esibire o trasmettere atti, documenti e questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico.</p> <p>3. Sulle somme dovute a titolo di imposta, in conseguenza di violazioni sanzionabili, si applicano gli interessi nella misura annua del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.</p> | <p>Articolo 10 - Accertamento</p> <p>1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p> <p>2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può invitare i soggetti passivi e/o i soggetti responsabili degli obblighi tributari di cui all'articolo 4 i gestori delle strutture ricettive ed i soggetti Responsabili del pagamento, ad esibire o trasmettere atti, documenti e questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico.</p> <p>3. Sulle somme dovute a titolo di imposta in conseguenza delle violazioni sanzionabili si applicano gli interessi nella misura annua del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.</p> |
| <p>Articolo 11 – Sanzioni</p> <p>1. Le violazioni al presente Regolamento commesse</p> | <p>Articolo 11 – Sanzioni</p> <p>1. Le violazioni al presente Regolamento commesse</p> |

| | |
|---|--|
| <p>dai gestori delle strutture ricettive e dai soggetti assimilati sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.</p> <p>2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'articolo 7, comma 2, del presente Regolamento, da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.</p> <p>3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.</p> <p>4. Le sotto indicate omissioni e/o le irregolarità sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; b) per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; c) per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 10, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. <p>Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689.</p> | <p>dai gestori delle strutture ricettive e dai soggetti assimilati sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.</p> <p>2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'articolo 7, comma 2, del presente Regolamento, da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.</p> <p>3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato di cui all' prevista dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 calcolata sul tributo non versato.</p> <p>4. Le sotto indicate omissioni e/o le irregolarità sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; b) per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; c) per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 10, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. <p>Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689.</p> |
| <p>Articolo 13 Rimborsi</p> <p>1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad</p> | <p>Articolo 13 - Rimborsi</p> <p>1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad</p> |

| | |
|---|---|
| <p>effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.</p> <p>2. Gli interessi spettanti sulle somme da rimborsare, nella misura annua del tasso di interesse legale, sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.</p> <p>3. Non si procede al rimborso per le somme di importo pari o inferiore a € 30,00.</p> <p>4. Nel caso di versamento dell'imposta in misura eccedente rispetto al dovuto da parte del responsabile degli obblighi tributari, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata solo a seguito di presentazione al Comune di apposita richiesta motivata e documentata e solo previa autorizzazione alla stessa da parte del Comune, nella prima scadenza di versamento successiva al rilascio dell'autorizzazione comunale.</p> | <p>effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.</p> <p>2. Gli interessi spettanti sulle somme da rimborsare, nella misura annua del tasso di interesse legale, sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.</p> <p>3. Non si procede al rimborso per le somme di importo pari o inferiore € 30,00 12,00.</p> <p>4. Nel caso di versamento dell'imposta in misura eccedente rispetto al dovuto da parte del responsabile degli obblighi tributari, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata solo a seguito di presentazione al Comune di apposita richiesta motivata e documentata e solo previa autorizzazione alla stessa da parte del Comune, nella prima scadenza di versamento successiva al rilascio dell'autorizzazione comunale.</p> |
| <p>Articolo 14 – Contenzioso</p> <p>1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni tributarie, il titolo esecutivo ed il ruolo per la riscossione coattiva, il provvedimento di rigetto dell'istanza di rimborso o il rifiuto tacito dello stesso, il provvedimento di diniego o di revoca di agevolazioni, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Savona secondo le disposizioni del d.lgs. n. 546/1992.</p> <p>2. Per le controversie di cui al comma 1, di valore non superiore ad €. 50.000,00 a decorrere dal 1° gennaio 2018, avendo riguardo solo all'importo di quanto richiesto a titolo di imposta, il ricorso produce gli effetti di un reclamo, con improcedibilità del ricorso medesimo fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notificazione dello stesso al Comune ed applicazione delle altre disposizioni di cui all'articolo 17 bis del d. lgs. n. 546/1992.</p> <p>3. Per le controversie concernenti le sanzioni amministrative irrogate ai sensi della Legge n. 689/1981, il ricorso può esser proposto al Giudice di Pace territorialmente competente.</p> | <p>Articolo 14 – Contenzioso</p> <p>1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni tributarie, il titolo esecutivo ed il ruolo per la riscossione coattiva, il provvedimento di rigetto dell'istanza di rimborso o il rifiuto tacito dello stesso, il provvedimento di diniego o di revoca di agevolazioni, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente secondo le disposizioni del d.lgs. n. 546/1992.</p> <p>2. Per le controversie di cui al comma 1, di valore non superiore ad €. 50.000,00 a decorrere dal 1° gennaio 2018, avendo riguardo solo all'importo di quanto richiesto a titolo di imposta, il ricorso produce gli effetti di un reclamo, con improcedibilità del ricorso medesimo fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notificazione dello stesso al Comune ed applicazione delle altre disposizioni di cui all'articolo 17 bis del d. lgs. n. 546/1992.</p> <p>3. Per le controversie concernenti le sanzioni amministrative irrogate ai sensi della Legge n. 689/1981, il ricorso può esser proposto al Giudice di Pace territorialmente competente.</p> |
| <p>Articolo 17 Disposizioni transitorie e finali</p> <p>1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di adozione dello stesso.</p> | <p>Articolo 17 Disposizioni transitorie e finali</p> <p>1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di adozione dello stesso. ha effetto dal primo giorno del secondo</p> |

| | |
|---|---|
| <p>2. Con riferimento al primo anno di applicazione (2018), ai sensi dell'articolo 3 della Legge 212/2000 (Statuto del contribuente) l'imposta si applicherà per le sole mensilità di luglio ed agosto.</p> <p>3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di imposta di soggiorno e di tributi comunali.</p> | <p>mese successivo a quello della sua pubblicazione da parte del MEF sul Portale del Dipartimento delle Finanze.</p> <p>2. Con riferimento al primo anno di applicazione (2018), ai sensi dell'articolo 3 della Legge 212/2000 (Statuto del contribuente) l'imposta si applicherà per le sole mensilità di luglio ed agosto.</p> <p>3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di imposta di soggiorno e di tributi comunali.</p> |
|---|---|